

AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con Interrogazione n. 4-04790 del 10 dicembre 2002 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si richiedeva di intervenire presso ENEL spa affinché la stessa società provvedesse alla chiusura della centrale termoelettrica di Genova-Ponte San Giorgio entro il 31 dicembre 2002, secondo quanto già richiesto dal Ministero dell'ambiente e prescritto dalla normativa vigente, nonché in ossequio alle previsioni urbanistiche vigenti sull'area;

il Ministero delle attività produttive con nota del 4 settembre 2003 prot. n. 10626, informava che l'ENEL Produzione S.p.a., essendo subentrata nella titolarità dell'impianto, aveva informato le amministrazioni interessate circa l'intenzione di porre in atto interventi gestionali ed impiantistici, al fine di poter rispettare i limiti delle emissioni di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990 e continuare l'esercizio oltre il 31 dicembre 2002;

codesto dicastero, in forza del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 14 dell'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, chiedeva una pronuncia delle amministrazioni interessate dai precedenti progetti di ambientalizzazione (Ministero ambiente-Servizio VIA e IAR, Ministero della salute, Regione Liguria) e, non pervenendo alcuna osservazione contraria, con nota 4 aprile 2002 comunicava all'ENEL di dare corso all'iniziativa proposta, informando contestualmente le Amministrazioni già consultate;

il Ministero dell'ambiente - Servizio VIA - con nota del 1° febbraio 2001, specificava che il progetto di ambientalizzazione della centrale termoelettrica ovvero, un eventuale diverso progetto di ambientalizzazione deve essere sottoposto alla verifica ed alle determinazioni del Servizio VIA;

l'ENEL, con nota del 9 luglio 2004 prot. n. Rif. EP/P2004003070, comunicava l'intendimento di utilizzare biomasse presso la Sezione 6 della Centrale di Genova, e quindi avviare una sostanziale modifica alle attuali caratteristiche tecnologiche dell'impianto;

la Regione Liguria, Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota del 2 settembre 2004 prot. n. 1 12309/1057 richiedeva ad ENEL Produzione S.p.a. dettagliate indicazioni sui combustibili utilizzati in quanto, qualora si configurasse un trattamento di rifiuti speciali, dovrebbe essere attivata la procedura di VIA;

le previsioni urbanistiche vigenti sull'area in questione, impongono una dismissione ed il superamento della centrale termoelettrica per motivi ambientali (a causa dell'incompatibilità con il tessuto urbano circostante) nonché per gli aspetti paesaggistico-architettonici (a causa dell'adiacenza al simbolo della città, la Lanterna, oggetto di un intervento di riqualificazione e della creazione di un percorso pedonale che rappresenta uno dei punti qualificanti di Genova Capitale Europea della Cultura 2004) —:

quale sia lo stato dell'arte degli interventi di adeguamento ambientali eseguiti sulla centrale ENEL di Genova e se, in ottemperanza al decreto ministeriale 12 luglio 1990, dal 1° gennaio 2003 siano rispettati i seguenti limiti:

Polveri	50 mg/m ³ ,
S02	1700 mg/m ³ ,
NO _x	650 mg/m ³ ,
CO	250 mg/m ³ ;

quali siano le valutazioni del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, del Ministero della salute e del Ministero per i beni culturali in merito alle intenzioni di ENEL Produzione S.p.a. espresse con nota del 2 dicembre 2002 prot. n. rif. EP/P2002004499, circa l'intendimento di continuare l'esercizio della Centrale di Genova oltre il 31 dicembre 2002;

se relativamente a tale questione sia stata attivata la procedura di VIA nazionale stabilita dal Ministero dell'ambiente con provvedimento sopra citato del 1° febbraio 2001 e, in caso affermativo, quali esiti essa abbia avuto;

quali siano le determinazioni del Servizio VIA Ministero dell'ambiente circa la richiesta di ENEL Produzione S.p.a. di destinare la Sezione 6 della Centrale di Genova alla combustione di biomasse. (4-11135)

MEDURI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (decreto Ronchi) regola la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in polietilene considerati « beni non durevoli »;

il decreto nell'identificare i prodotti in questione ha adottato una formula generica che implicitamente fa rientrare nei beni non durevoli i tubi in polietilene per gasdotti, acquedotti, fognatura, ossia prodotti destinati alle infrastrutture per i quali si impone nelle norme e nei collaudi una vita presunta non inferiore ai 50 anni mentre esplicitamente esclude prodotti come le guarnizioni per frigoriferi e parti di autoveicoli;

tale quadro legislativo sta creando gravi conseguenze alle aziende del territorio calabrese che hanno manifestato la loro preoccupazione pubblicamente con una nota indirizzata al Governo;

è stato istituito un consorzio obbligatorio per questa attività denominato « consorzio Polieco »;

il prodotto di cui nelle premesse è gravato da un contributo al Consorzio di circa 30 euro a tonnellata un valore superiore a quello realizzato dall'azienda in termini di produzione;

tale contributo non è scaricabile in alcun modo sul prodotto finito perché sarebbe un costo aggiuntivo a danno dell'acquirente;

tale aggravio non riguarda nessun altro prodotto alternativo il che determina una situazione di concorrenza non leale;

molti imprenditori hanno deciso di non aderire a questo consorzio per cui si trovano a dover pagare una penalità talmente elevata che pone a rischio la sopravvivenza stessa dell'attività industriale —:

quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda attivare affinché sia definito in via esplicita il termine di bene durevole applicata ai tubi in polietilene per acquedotti, gasdotti e fognature escludendoli dal decreto Ronchi e, quali iniziative si intendano intraprendere affinché siano previste misure di sostegno che impediscano un aggravio dei costi di produzione ai danni delle imprese del settore. (4-11136)

AMICI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: « Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole », successivamente corretto ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sono state definite le regole per un

corretto utilizzo da parte delle imprese e dei cittadini dei sistemi di scarico delle acque reflue industriali e civili;

in particolare l'articolo 45 del citato decreto, individuando i criteri generali per la concessione delle preventive autorizzazioni di tutti gli scarichi pone, in capo alle regioni, la competenza a definire tale regime autorizzatorio;

con il comma 4 del medesimo articolo 45, è stabilita la deroga alla richiesta di tale autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie i quali, sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato;

con la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante « Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 » e, in particolare, con l'articolo 11, la Regione Lazio ha stabilito che « ...il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato... »;

nell'ambito territoriale denominato ATO-4, che comprende i bacini idrografici regionali a sud di Ardea fino a quello dei fiumi Liri e Garigliano, ricadono 38 comuni, tra cui il comune di Terracina;

il soggetto gestore del servizio idrico integrato in tale bacino è la società « Acqualatina », la quale, così come previsto dalla convenzione stipulata con l'Autorità di Ambito, ha definito il « Regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato » che, all'articolo 36 del CAPO II richiama esplicitamente il citato decreto legislativo 152/99 indicando che: « tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 fatta eccezione per

gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento. »;

nel medesimo Regolamento vengono fissati i criteri per la definizione delle tariffe e i metodi di riscossione delle stesse nonché l'indicazione che, sempre si sensi del decreto legislativo 152/99, « Salvo diversa disciplina regionale, il Gestore è tenuto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e, pertanto, rilascia le autorizzazioni relative all'allaccio e allo scarico. »;

all'articolo 55, comma 1, del richiamato regolamento è chiaramente indicato che: « Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento. »;

a seguito di delibera di giunta comunale n. 157/2002 i cittadini del comune di Terracina, nel mese di marzo del 2002, hanno ricevuto una lettera a firma dell'assessore ai lavori pubblici, con la quale, facendo riferimento all'attuazione del decreto legislativo n. 152/1999, si chiedeva il pagamento di contribuzioni a titolo di rimborso spese per accertamenti, controlli e sopralluoghi, per il rilascio di autorizzazioni, certificazioni e rinnovi per lo scarico delle acque reflue domestiche, industriali e sotterranee, oltre a pesanti sanzioni in caso di inadempienza —;

sulla base delle ricordate disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 che, in ordine alle autorizzazioni e ai controlli sugli scarichi delle acque reflue civili, assegnano le competenze ai Gestori dei Servizi Idrici Integrati e, stanti i richiamati atti amministrativi conseguenti, emanati dalle Autorità regionali, provinciali e d'Ambito, nonché dallo stesso Gestore del Servizio Idrico dell'ATO-4 Latina, quali iniziative intenda adottare il Ministro presso gli organi competenti affinché i cittadini di Terracina non subiscano quello che può essere definito, secondo l'interrogante, un vero e proprio sopruso derivante dalla cattiva gestione amministrativa di una normativa nazionale che, oltre a salvaguardare l'ambiente e la sa-

lute, tende a ridurre gli sprechi, e, conseguentemente, a limitare i costi per tutti.
(4-11141)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

LOLLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la zona di Sulmona e della Valle Peligna ha il più alto tasso di disoccupazione d'Abruzzo e uno dei più alti tassi d'Italia;

grazie ad un accordo sindacale e per effetto dell'impegno dell'amministrazione provinciale de L'Aquila è terminato il blocco, da parte dei lavoratori, della produzione delle merci nello stabilimento Oliit di Avezzano;

la fine di tale blocco ha permesso la continuità della produzione nello stabilimento Finmek di Sulmona;

il Governo si è impegnato in relazione ad una riorganizzazione ed un rilancio dell'intero settore in questione che prevedrebbe nuovi piani industriali sia per il gruppo Oliit che per il gruppo Finmek;

non è chiara quale sia la missione specifica e, in definitiva, nonostante gli impegni del sindacato provinciale, della amministrazione comunale di Sulmona nonché dell'amministrazione provinciale de L'Aquila, quale sarà il futuro dello stabilimento Finmek di Sulmona —:

se il Ministro interrogato intenda chiarire se lo stabilimento Finmek di Sulmona sia inserito nel piano industriale che si sta predisponendo per il gruppo Finmek stesso.
(4-11140)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

BELLINI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

è stato recentemente pubblicato un appello, indirizzato al Ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani, da parte di personalità del mondo della cultura, musicisti, intellettuali, critici d'arte e architetti per chiedere che sia realizzata senza ulteriori indugi la nuova uscita della galleria degli Uffizi a Firenze, nel rispetto di quanto deciso dal concorso internazionale, pena: «l'affidabilità del nostro paese nei confronti dei progettisti e della Comunità nazionale ed internazionale»;

in effetti nonostante gli impegni presi, il Governo Berlusconi e il Ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani sembrano rimettere in discussione il progetto della nuova uscita degli Uffizi non mantenendo le scadenze previste dagli accordi tra Governo, Comune e Sovrintendenze;

attualmente la realizzazione del progetto risulta bloccato anche per la conclusione della ricerca archeologica della zona sottostante la nuova uscita degli Uffizi;

da notizie apparse ripetutamente sulla Stampa risulta che la relazione archeologica dei sopra indicati scavi è già conclusa e deve essere solamente pubblicata;

pertanto non sembrano esistere motivi ostativi per la divulgazione dei risultati conclusivi della ricerca archeologica, che secondo la stampa interesserebbero modesti ritrovamenti antichi, inoltre è da sottolineare l'atteggiamento collaborativo dell'architetto Isozaki che ha dichiarato di rendersi disponibile anche a piccole modifiche del progetto per salvaguardare l'integrità della parte più pregevole dei ritrovamenti —:

se il Ministro dei Beni Culturali intenda rendersi disponibile per far pubbli-